www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

REVOCATA LICENZA PORTO D'ARMI A CACCIATORE CHE AVEVA UCCISO DUE CANI. IN ATTESA DELLA CONCLUSIONE DEL PROCESSO PENALE TESTATO UN EFFICACE STRUMENTO A DIFESA DEGLI ANIMALI

A cura di Annalisa Gasparre

DOCUMENTI 2009
INformazione

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Nell'aprile del 2007, un cacciatore dell'Oltrepò pavese uccideva due cani, nei pressi della sua abitazione, freddandoli con due colpi provenienti da un'arma da fuoco – Carabina Beretta -, detenuta per uso venatorio. A seguito della denuncia per il delitto di uccisione di animale (art. 544 bis c.p.), si instaurava il processo - tuttora in corso - finalizzato all'accertamento della responsabilità penale. Il Procuratore della Repubblica di Voghera, disponeva la comparazione balistica dell'arma detenuta dall'indagato e dei colpi esplosi, tramite la Polizia Scientifica, la quale ne confermava la provenienza.
Già dai dati acquisiti durante le indagini preliminari emergeva come la condotta oggetto di contestazione fosse stata commessa per mezzo di un uso improprio di armi da fuoco, a disposizione dell'imputato per uso venatorio, integrando peraltro un abuso delle armi e della licenza, sotto numerosi profili.
Comunicata alla Questura la pendenza del processo penale e il materiale di indagine già agli atti, la LAV ha chiesto di valutare – secondo parametri amministrativi, quali quelli propri dell'Autorità interpellata – la sospensione o la revoca della licenza concessa.
La Questura di Pavia ha aderito alle considerazioni svolte dalla LAV e, a seguito di doverosa istruttoria, ha così revocato la licenza a B.S.

Il mezzo utilizzato per la commissione del fatto ha permesso di censurare la condotta sotto un profilo differente (ed ulteriore) rispetto a quello della tutela penale degli animali. Il possesso e l'uso delle armi, infatti, sono regolati da specifiche norme di settore che, circoscrivendone le possibilità di utilizzo, non ne consentono certamente un uso indiscriminato. Inoltre, la legislazione in materia di concessione di licenza (così come dei provvedimenti di sospensione e revoca) e di detenzione di armi, prevede criteri svincolati dall'accertamento della commissione di un reato.

In realtà, quanto al provvedimento adottato, affatto eccentrica e originale risulta la posizione assunta dalla Questura (cui va comunque il merito di aver correttamente istruito e concluso). E, infatti, consolidata giurisprudenza di TAR e Consiglio di Stato ha affermato il potere discrezionale del Questore e del Prefetto in merito alla valutazione della permanenza dei requisiti che consentono il rilascio della licenza, con estensioni pregevoli, quanto alla 'prova' del venir meno di tali requisiti.
In questo senso: ex multis, TAR Napoli, Sez. V (09.03.06/20.04.06, n. 3670): "Secondo la condivisibile giurisprudenza prevalente, il diniego (o la revoca) della licenza di porto d'armi non richiede un oggettivo ed accertato abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne (Tar Puglia, Bari, sez. II, 29.08.05, n. 3620), né è necessario che i precedenti penali o le ipotesi di reato per cui il soggetto sia stato deferito all'A.G. presentino una specifica e diretta attinenza all'abuso delle armi (Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 23.01.02, n. 84)".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Giurisprudenza confermata anche dal Consiglio di Stato (sent. 4604/2006) il quale ha stabilito che la licenza deve essere concessa solo a persone affidabili per cui: "E' legittimo revocare il porto d'armi se vengono meno le garanzie sul loro corretto uso". In materia di rilascio (o di revoca) del porto d'armi, il Consiglio di Stato ha affermato che l'Autorità di P.S. deve perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati e/o fatti lesivi dell'ordine pubblico. Pertanto, l'Autorità di P.S., gode di un'ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità del soggetto di fare buon uso delle armi (e quindi anche nel valutare le circostanze che determinino l'adozione di provvedimenti di sospensione o di revoca di licenze di porto d'armi). Per questi motivi, il provvedimento di rilascio del porto d'armi (e l'autorizzazione a goderne in prosieguo) richiedono che l'istante sia una persona "al disopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esista la completa sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività" (ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, 8.5.03, n. 2424, 30.7.02, n. 4073; 29.11.00, n. 6347).
Ma vi è di più. Il Consiglio di Stato ha indicato che la revoca può essere sufficientemente sorretta anche da 'valutazioni della capacità di abuso' fondate su 'considerazioni probabilistiche' e su 'circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus', in quanto nella materia de qua, l'ambito della sfera di libertà dell'individuo è, inesorabilmente, destinata ad arretrare rispetto al bene della sicurezza collettiva (C.d.S. sent. 4604/2006).

Riguardo alle perplessità di chi ritenga che la tutela amministrativa rappresenti un minus rispetto a quella penale e che l'attivazione dell'una vada a detrimento dell'altra, si consideri che lo strumento de quo nulla toglie alla risposta penale ai reati commessi con l'uso di armi. Anzi, l'agire della Questura che – con l'adozione del provvedimento di revoca - ha avallato la tesi prospettata, ha operato su un piano diverso da quello penale: di prevenzione e di pubblica sicurezza.

Dunque, seppure intrinsecamente connotata da 'elementi punitivi', la revoca non agisce in sede repressiva, ma preventiva. Puramente incidentale il dato rappresentato dal fatto che l'input all'istruttoria amministrativa sia stato offerto dalla conoscenza di un procedimento penale. Tant'è che l'accertamento del venir meno dei presupposti che legittimano la licenza di porto d'armi si è svolto secondo criteri differenti rispetto all'accertamento della responsabilità penale e con l'apertura di un'istruttoria ad hoc. Diversamente ragionando si dovrebbe concludere per una 'sospensione cautelare' in attesa dell'esito del procedimento penale, con la conseguenza che, in caso di assoluzione in sede penale, l'interessato potrebbe essere reintegrato della licenza. La revoca è, invece, provvedimento che – decorsi infruttuosamente i termini per l'impugnazione – diviene definitivo. Come sopra indicato, tra l'altro, qualora adeguatamente motivata, la decisione dell'autorità di P.S. è incensurabile.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Inoltre, sotto altro profilo, si badi che la condanna penale non necessariamente contempla la revoca del porto d'armi, anche laddove il reato contestato sia stato commesso con l'uso di queste. Esigenze di effettività, di prevenzione e protezione dell'incolumità pubblica, richiedono che, oltre e a prescindere dalla (ancora ipotetica in questo stadio) condanna penale, si apprestino strumenti complementari, anche di tipo amministrativo.

Non va sottaciuto, peraltro, che il provvedimento amministrativo è dotato di quella effettività e certezza che, nella procedura penale vigente, spesso sono vanificati da istituti quali, ad es., la sospensione condizionale e l'indulto, frustrando, per certi versi, le aspettative di 'punizione', presenti in chi ha voluto, creduto e operato affinché i diritti degli animali trovassero collazione all'interno del codice penale e spazio nella mens degli operatori del diritto.

Seguendo la stella del 'riconoscimento dei diritti degli animali' che, dalla filosofia è passato ad essere legge dello Stato, per giungere – forse – ad una realtà in cui non sarà più necessario perseguire chi viola i diritti naturali degli animali, si è rivolta un'attenzione particolare all'esigenza di impedire la reiterazione del reato contestato o di altri analoghi, così procedendo ad attivare le procedure per privare l'imputato della possibilità di fruire della licenza, con tutte le potenziali nefandezze che questa poteva originare (compresa – seppure non vietata – la caccia).

Annalisa Gasparre (LAV)

Pubblicato il 14 febbraio 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
IN*formazione*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)